

Bruxelles, 18 dicembre 2018
(OR. en)

15688/18

CORDROGUE 107
SAN 479
ENFOPOL 624
DROIPEN 223
JAI 1330

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 dicembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 8460 final
Oggetto:	DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 13.12.2018 che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti"

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 8460 final.

All.: C(2018) 8460 final

Bruxelles, 13.12.2018
C(2018) 8460 final

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.12.2018

che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti"

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Nel 2017 l'Unione europea ha adottato un pacchetto legislativo per poter reagire in modo più efficace ed efficiente alla comparsa di nuove sostanze psicoattive. Il pacchetto legislativo è formato dai due atti seguenti:

regolamento (UE) 2017/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allerta precoce e la procedura di valutazione del rischio in relazione alle nuove sostanze psicoattive¹, e

direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" e che abroga la decisione 2005/387/GAI² (in appresso "la direttiva").

Le nuove norme sono entrate in vigore il 22 novembre 2017 e sono diventate applicabili il 23 novembre 2018, ossia 12 mesi dopo l'entrata in vigore del pacchetto.

La direttiva modifica la decisione quadro 2004/757/GAI³ (in appresso "decisione quadro"), riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti. Abroga inoltre la decisione 2005/387/GAI⁴ del Consiglio, che era la base giuridica per lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove sostanze psicoattive. Questa procedura rientra ora in larga misura nel regolamento (CE) n. 1920/2006⁵ quale modificato dal regolamento (UE) 2017/2101.

Ai sensi della decisione quadro quale modificata dalla direttiva, gli "stupefacenti" sono definiti come una sostanza contemplata dalle pertinenti convenzioni dell'ONU, così come "le sostanze elencate nell'allegato" (si veda l'articolo 1, punto 1, della decisione quadro modificata).

La direttiva elenca in un allegato tutte le nuove sostanze psicoattive che erano soggette a misure di controllo e a sanzioni penali ai sensi della decisione 2005/387/GAI del Consiglio prima dell'adozione del pacchetto legislativo. Tale allegato è diventato l'allegato della decisione quadro modificata.

Dal giorno dell'adozione della direttiva, cinque nuove sostanze psicoattive sono state sottoposte a misure di controllo da decisioni di esecuzione del Consiglio adottate ai sensi della decisione 2005/387/GAI del Consiglio (si veda l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva). Tali sostanze sono il furanilfentanil⁶, l'ADB-CHMINACA⁷, il CUMYL-4CN-BINACA⁸, il

¹ GU L 305 del 21.11.2017, pag. 1.

² GU L 305 del 21.11.2017, pag. 12.

³ GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8.

⁴ GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

⁵ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.

⁶ Adozione, anch'essa, il 15 novembre 2017, lo stesso giorno dell'adozione della direttiva. Per questo motivo non è stato più possibile inserire la sostanza nell'elenco dell'allegato. Si veda la decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio, GU L 306 del 22.11.2017, pag. 19.

⁷ Adozione il 14 maggio 2018. Si veda la decisione di esecuzione (UE) 2018/747 del Consiglio, GU L 125 del 22.5.2018, pag. 8.

⁸ Adozione il 14 maggio 2018. Si veda la decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio, GU L 125 del 22.5.2018, pag. 10.

ciclopropilfentanil e il metossiacetilfentanil⁹, che sono stati aggiunti all'allegato della decisione quadro per essere inclusi nella definizione di stupefacenti in linea con la decisione quadro modificata.

Per poter aggiungere all'allegato nuove sostanze psicoattive che sono state sottoposte a misure di controllo nel periodo transitorio, cioè fra l'entrata in vigore della nuova legislazione e la sua piena applicazione, l'articolo 3 della direttiva prevede disposizioni transitorie. Il suo paragrafo 3 recita: *"La Commissione adotta atti delegati conformemente ai paragrafi da 4 a 8 del presente articolo che modificano l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI al fine di aggiungervi le nuove sostanze psicoattive di cui al paragrafo 2 del presente articolo"*.

La Commissione deve pertanto adottare una direttiva delegata che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI onde includere nella definizione di "stupefacenti" le nuove sostanze psicoattive sopra menzionate.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Conformemente al paragrafo 4 della convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati, allegato all'accordo istituzionale "Legiferare meglio" del 19 aprile 2016¹⁰, nella preparazione del presente atto delegato sono state svolte adeguate consultazioni in piena trasparenza, anche a livello di esperti. I pertinenti documenti sono stati trasmessi in maniera corretta e tempestiva al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il gruppo di esperti sulle nuove sostanze psicoattive è stato consultato in occasione della riunione tenutasi il 16 ottobre 2018.

Poiché la decisione sostanziale quanto all'assoggettamento delle cinque nuove sostanze psicoattive a misure di controllo a livello dell'UE è già stata presa per mezzo delle applicabili decisioni di esecuzione del Consiglio, poiché l'inserimento delle sostanze nell'allegato della direttiva è una pura necessità amministrativa, e poiché l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/2103 non prevede alcuna discrezionalità, la proposta non è stata oggetto di pubblicazione per ricevere un feedback dai cittadini.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/2103 contiene disposizioni relative al periodo transitorio intercorrente fra la data di adozione della direttiva stessa (15 novembre 2017) e la data in cui essa è diventata pienamente effettiva (23 novembre 2018). Un atto delegato è necessario per aggiungere le misure sottoposte a misure di controllo a livello dell'UE durante tale periodo transitorio nell'elenco dell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI.

⁹ Adozione il 28 settembre 2018. Si veda la decisione di esecuzione (UE) 2018/1463 del Consiglio, GU L 245 dell'1.10.2018, pag. 9.

¹⁰ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.12.2018

che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti"

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" e che abroga la decisione 2005/387/GAI¹¹, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio¹² contiene un elenco di sostanze che rientrano nella definizione di stupefacenti ai sensi dell'articolo 1, punto 1, lettera b) della stessa decisione quadro.
- (2) L'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI è stato aggiunto dalla direttiva (UE) 2017/2103. Esso elenca tutte le nuove sostanze psicoattive assoggettate a misure di controllo e a sanzioni penali ai sensi della decisione 2005/387/GAI del Consiglio¹³ prima dell'adozione della direttiva (UE) 2017/2103.
- (3) La direttiva (UE) 2017/2103 ha abrogato la decisione 2005/387/GAI con effetto dal 23 novembre 2018. Dall'adozione della direttiva (UE) 2017/2103 al 23 novembre 2018, cinque nuove sostanze psicoattive sono state assoggettate a misure di controllo e a sanzioni penali ai sensi della decisione 2005/387/GAI. Tali nuove sostanze psicoattive, tuttavia, non sono ancora incluse nell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI.
- (4) Pertanto, data l'abrogazione della decisione 2005/387/GAI, le seguenti nuove sostanze psicoattive dovrebbero essere incluse nell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI:
 - (a) l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil), sottoposto a misure di controllo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio¹⁴;
 - (b) l'N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossammide (ADB-CHMINACA) sottoposto a misure di controllo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/747 del Consiglio¹⁵;

¹¹ GU L 305 del 21.11.2017, pag. 12.

¹² Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8).

¹³ Decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32).

¹⁴ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio, del 15 novembre 2017, che sottopone a misure di controllo l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil) (GU L 306 del 22.11.2017, pag. 19).

- (c) l'1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA), sottoposto a misure di controllo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio¹⁶;
- (d) l'N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropancarbrossiammide (ciclopropilfentanil) e il 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetammide (metossiacetilfentanil), assoggettati a misure di controllo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/748 2018/1463 del Consiglio¹⁷.
- (5) L'Irlanda è vincolata dalla direttiva (UE) 2017/2103 e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente direttiva delegata.
- (6) Il Regno Unito non è vincolato dalla direttiva (UE) 2017/2103; non partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente direttiva delegata, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (7) La Danimarca non è vincolata dalla direttiva (UE) 2017/2103; non partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente direttiva delegata, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (8) La decisione quadro 2004/757/GAI dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della decisione quadro 2004/757/GAI

All'elenco dell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI è aggiunto quanto segue:

"13. N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio*.

14. N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/747 del Consiglio**.

15. 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio***

16. N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropancarbrossiammide (ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetammide (metossiacetilfentanil), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1463 del Consiglio****.

¹⁵ Decisione di esecuzione (UE) 2018/747 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA) (GU L 125 del 22.5.2018, pag. 8).

¹⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA) (GU L 125 del 22.5.2018, pag. 10).

¹⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1463 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che assoggetta a misure di controllo le nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropancarbrossiammide (ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetammide (metossiacetilfentanil)(GU L 245 dell'1.10.2018, pag. 9).

* Decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio, del 15 novembre 2017, che sottopone a misure di controllo l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil) (GU L 306 del 22.11.2017, pag. 19).

** Decisione di esecuzione (UE) 2018/747 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossammide (ADB-CHMINACA) (GU L 125 del 22.5.2018, pag. 8).

*** Decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossammide (CUMYL-4CN-BINACA) (GU L 125 del 22.5.2018, pag. 10).

**** Decisione di esecuzione (UE) 2018/1463 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che assoggetta a misure di controllo le nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-feniletile)piperidin-4-il] ciclopropancarbossammide (ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletile)piperidin-4-il]acetammide (metossiacetilfentanil) (GU L 245 dell'1.10.2018, pag. 9).".

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [...] *[6 mesi dalla data di pubblicazione del presente atto delegato]*. Mettono tuttavia in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al punto 16 dell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI di cui all'articolo 1 della presente direttiva entro il 29 settembre 2019. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 13.12.2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER